

n. 547-1/2019 R.G. V.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in persona del giudice del Registro delle imprese dott. Emmanuele Agostini

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

- letta l'istanza depositata in data 2 luglio 2019 dal Conservatore del Registro delle Imprese dott.ssa Paola Sabella – e iscritta al n. 547-1/2019 R.G. V.G. con la quale si chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto del 25.6.2019 di accoglimento del ricorso n. 547/2019 R.G. V.G. con cui è stata ordinata, ai sensi dell'art. 2190 c.c., tra l'altro la cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) revocate e non valide delle società di capitali di cui agli allegati elenchi n.1 , n.2, n. 3;
- esaminati gli atti;
- rilevato che effettivamente, per mero errore materiale, nel dispositivo (righe 2 e 3 dopo il "PQM") è stata indicata:

la locuzione ordina *“la cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) revocate e non valide delle società di capitali di cui agli allegati elenchi n.1 , n.2, n. 3”* in luogo di *“la cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) revocate e non valide delle imprese di cui agli allegati elenchi n.1, n.2, n. 3”* (e, pertanto, il riferimento è stato erroneamente limitato alle sole società di capitali, laddove deve intendersi esteso a varie tipologie di imprese);

- ritenuto di dover disporre la correzione del predetto errore materiale;



- visto l'art. 288, 1° co., c.p.c.,

P.Q.M.

DISPONE la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto di questo Tribunale del 25.6.2019, reso nel procedimento n. 547/2019 R.G. V.G., nel senso che

nel dispositivo (righe 2 e 3 dopo il "PQM"):

ove è scritto

"la cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) revocate e non valide delle società di capitali di cui agli allegati elenchi n.1 , n.2, n. 3"

si legga

"la cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) revocate e non valide delle imprese di cui agli allegati elenchi n.1, n.2, n. 3"

CONFERMA nel resto il suindicato provvedimento

MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Crotone, addì 25 luglio 2019

IL GIUDICE

DOTT. EMMANUELE AGOSTINI

